Formazione IFEL per i Comuni



LA DELIBERA ARERA SUL SISTEMA TARIFFARIO DEI RIFIUTI URBANI

a cura di Francesco Iacotucci

29/01/2020



Argomenti sviluppati

- Introduzione alla regolazione
 - Funzioni attribuite
 - Percorso regolatorio
 - Obiettivi 2019/2021
 - Novità del metodo
 - Costo massimo del servizio
- La perimetrazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- La classificazione dei costi riconosciuti del 2020
 - Costi comuni
 - Elementi di sviluppo
- le componenti a conguaglio anni 2018-2019
- i contenuti minimi del PEF

Dal punto di vista del gestore





Arera: le funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio per il 2018.

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

La previsione della legge istitutiva dell'Autorità di regolazione: «Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.» (art. 2, c. 17, Legge 481/95)





Arera: funzioni attribuite

- emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- definizione dei **livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- diffusione della **conoscenza e della trasparenza** delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;





Arera: funzioni attribuite

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.





Arera: Percorso della regolazione

- L.205/2017 ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, da esercitare con i poteri e le finalità propri dei settori già regolati (Legge 481/95)
- Del. 225/2018/R/rif avvia il procedimento per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di ciclo dei rifiuti e per la raccolta di dati e informazioni presso Amministrazioni, Regioni, enti locali e soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore
- DCO 713/2018/R/rif orientamenti preliminari per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione
- Del. 714/2018/R/rif richiesta di informazioni ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti
- Del. 715/2018/R/rif istituzione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018 e 2019 in materia di ciclo dei rifiuti, introducendo obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio e obblighi di anagrafica
- Del. 303/2019/R/rif unificazione dei procedimenti di cui alle del. 225 e 715/2018/R/rif, al fine di accrescere l'efficacia della regolazione di settore, prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019
- Del 333/2019/A istituzione presso ARERA di un Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati
- DCO 351/2019/R/rif orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021
- 11 settembre 2019 incontro nazionale di illustrazione dei DCO 351 e 352/2019/R/rif
- 31 ottobre 2019 adozione del MTR con delibera 443/2019/R/rif
- 31 ottobre 2019 adozione Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione

Dei Rifiuti con delibera 444/2019/R/Rif



Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi

- Primo semiperiodo 2020-2021
- Secondo semiperiodo 2022-2023
- Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
 - Ha validità per il primo semiperiodo
- Delibera 444/2019/R/Rif Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti
 - Ha validità da 1 aprile 2020 31 dicembre 2023





Arera Scadenze

DETERMINAZIONE N. 173/DAGR/2019

- 17 gennaio 2020
 - versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti;
- 28 febbraio 2020
 - invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione

DETERMINAZIONE N. 4/DRIF/2019

- 31 gennaio 2020
 - compilazione trasmissione dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (anche nel caso siano comuni)





Arera Scadenze

- 444/2019/R/Rif "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti"
 - 1 aprile 2020 per tutti i gestori e comuni sopra i 5000 abitanti
 - 1 gennaio 2021 per i comuni sotto i 5000 abitanti
- 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
 - 30 aprile 2020 per tutti





Arera: Prospettiva della regolazione







Regolazione: obiettivi 2019/21

OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2019-2021	2019		2020		2021		
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Estensione anche ai settori ambientali di procedure per la conciliazione delle controversie degli utenti finali, in particolare per i servizi idrici all'interno del percorso definito verso la conciliazione obbligatoria e ai rifiuti e al teleriscaldamento limitatamente alle materie potenzialmente oggetto di negoziazione risolutiva.							
Miglioramento del contenuto informativo delle bollette e degli altri strumenti di comunicazione individuale sulle caratteristiche del servizio idrico integrato e del ciclo rifiuti secondo criteri di chiarezza e semplificazione, includendo elementi individuali di dettaglio.							
Definizione di interventi volti a promuovere campagne di informazione dei gestori, del ciclo dei rifiuti, nei confronti degli utenti sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento.							
Sviluppo di progetti pilota specifici in tema di misura sia nel settore idrico che in quello dei rifiuti (utili anche per valutare l'introduzione di regimi di tariffazione puntuale nei rifiuti e/o di sistemi di misura in grado di rilevare i consumi idrici fino alla singola unità immobiliare), al fine di analizzarne compiutamente gli impatti economici e ambientali, a supporto della regolazione, anche con riferimento ai profili di gestione del servizio relativi al contenimento della morosità.		ATTIVITA' CONTINUATIVA					
Definizione della regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, individuando criteri di riconoscimento dei costi efficienti che tengano in considerazione le differenze organizzative, gestionali e territoriali del servizio, nonché gli standard qualitativi minimi del medesimo e le condizioni di efficienza per indurre l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.							





Regolazione: obiettivi 2019/21

OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2019-2021	2019		2020		2021	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Introduzione delle regole di separazione contabile						
Introduzione di criteri e meccanismi finalizzati ad incrementare la percentuale di rifiuti riutilizzati,						
riciclati e valorizzati, riducendo in tal modo la quota di materia destinata allo smaltimento, in						
ossequio al Principio europeo della "gerarchia delle fonti" e in un'ottica di sviluppo						
dell'economia circolare.						
Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana, introduzione						
dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del						
conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro						
dell'utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e						
registrazione delle prestazioni.						
Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo,						
unitamente all'introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.						
Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell'utenza						
(minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto						
dell'esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello						
stesso.						
Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio						





Regolazione: obiettivi 2019/21

OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2019-2021	2019		2020		2021		
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Adozione della regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento e							
smaltimento, e contestuale definizione di criteri di accesso agli impianti; sviluppo di							
meccanismi volti a promuovere gli investimenti di trattamento , anche valutando modalità di							
allocazione della capacità con orizzonti di durata pluriennale e promuovendo quelli più rilevanti							
in termini di benefici per il sistema.							
Introduzione – tenuto conto del fabbisogno di investimenti – di meccanismi volti a							
promuovere l'accettazione sociale degli investimenti indispensabili in impianti di							
trattamento strategici per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo.							
Sviluppo di un sistema di monitoraggio sullo stato degli assetti del settore relativamente al			ATTIVITA' CONTINUATIVA				
ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento al processo di costituzione e di operatività							
degli Enti di governo d'ambito anche ai fini dell'avvio di un'attività di confronto							
interistituzionale volta a favorire tale processo.							
Introduzione di meccanismi volti a promuovere l'aggregazione per le gestioni di							
dimensioni meno efficienti, al fine di superare l'attuale frammentazione gestionale e							
favorire il raggiungimento di assetti industriali del servizio, nonché di perseguire							
l'efficienza ed economicità delle gestioni, ai sensi della legge n. 205/17.							






Arera: La filiera immaginata

Nuovo modello a filiera interconnessa

Attribuzione dei costi operativi di gestione proposta nel DCO 351/2019/R/rif

$$CG_a = CSL_a^{\circ} + CRT_a + CTS_a^{\circ} + CRD_a + CTR_a^{\circ}$$







Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Chi è il gestore?

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

- Se un'azienda vince un appalto ed esegue il servizio, ma non redige il PEF, che continua ad essere redatto dal comune, chi è il gestore?
- L'Autorità invita ad evitare letture formalistiche della definizione di gestore che rischiano di generare distorsioni difficilmente sanabili. Ad ARERA interessa la fonte del dato, ovvero la responsabilità del dato; quindi, chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore. In qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'Autorità. L'obiettivo della riforma introdotta è quello di garantire un controllo sui costi, da parte di chi quei costi li produce.





Le novità del nuovo metodo tariffario



Roma, 9 dicembre 2019

Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per "soggetto gestore" possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'ente territorialmente competente, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.





Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Con questa delibera:

- Si definisce il perimetro regolatorio
- Si definisce un limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale
- Si definiscono i corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni
- Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori
- Si prevede il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio
- · Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità
- Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili
- Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile
- Si definiscono tempi certi ed uniformi





Le indicazioni della delibera 443/2019/R/Rif:

In premessa viene già evidenziato che:

«le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'art. 2, comma 17, della legge 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.»

All'articolo 4

In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori

All'articolo 6

«Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.»





- Atteso che il mtr descritto nella delibera è inteso come prezzo massimo è
 considerabile il riequilibrio economico e finanziario complessivo della concessione
 come limite minimo della definizione delle tariffe?
 - <u>La determinazione della tariffa, sulla base delle regole dell'Autorità ed ai sensi della Legge 481/1995, definisce una tariffa massima. Eventuali determinazioni che comportassero una riduzione delle entrate tariffarie rispetto a quelle definite ex MTR rientrano nell'ambito della discrezionalità dei soggetti territorialmente competenti, ferme restando le esigenze di garanzia dell'equilibrio economico finanziario.</u>
- L'applicazione del mtr è indipendente dalla modalità di affidamento della concessione?
 L'applicazione del mtr è indipendente dalla forma giuridica del soggetto gestore? Il MTR si applica "erga omnes" senza eccezioni?
 - Il MTR si applica a prescindere dalla modalità di affidamento della concessione e dalla forma giuridica dell'operatore.





- Il MTR si applica in riferimento a ciascun atto di affidamento e/o a ciascun comune a beneficio del quale è erogato il Servizio?
 - Sì, ciò che rileva è il rapporto tra entrate tariffarie (struttura dei ricavi che l'Ente approva) e PEF (a cui sono sottostanti valori verificabili e consuntivati messi a disposizione dai gestori).
- Per i Gestori che applicano la tariffa puntuale, la ripartizione dei costi fissi/variabili a livello di PEF deve essere rispettata anche nell'elaborazione tariffaria? Secondo la nostra interpretazione, chi applica la tariffa puntuale può modulare la proporzione di costi fissi/variabili in maniera differente rispetto al PEF.
 - Nella delibera è data un'indicazione di carattere più generale; ovvero, deve essere rispettata la metodologia con riferimento al calcolo dei costi.
- Se le tariffe sono approvate dai comuni e i PEF dall'ente locale competente, nel caso in cui il comune non approvi le tariffe, generando un mancato incasso, cosa accade?
 - L'Autorità ha previsto dei meccanismi di garanzia atti a tutelare i gestori e/o gli Enti territoriali competenti dalla possibile inerzia, rispettivamente, degli Enti e/o dei gestori. Nel caso specifico, se l'operatore ha messo a disposizione i dati e ha compiuto quanto di sua competenza, segnala all'Autorità il fatto che l'Ente non abbia approvato le determinazioni di sua competenza.



2



- In quale modo devono essere evidenziati i costi esterni al ciclo dei rifiuti? La modalità è decisa dal comune?
 - Nella modalità di prelievo deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando. Ciò che rileva per l'Autorità è che sia chiaro cosa si paga per la gestione del ciclo dei rifiuti e, per differenza, cosa non rientra nel ciclo dei rifiuti.
- Problema legato alle tempistiche di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'utilizzo dei dati di bilancio.
 - L'Autorità è consapevole del problema degli Enti locali e ha rappresentato nelle sedi competenti l'opportunità che dalla approvazione di una modifica legislativa che darebbe tempo agli enti locali fino ad aprile per approvare gli atti di competenza, con riferimento alle entrate tariffarie del ciclo dei rifiuti. Va comunque detto che l'orientamento di considerare i costi di bilancio, per quanto complesso, è noto da mesi agli operatori.





- Qualora il gestore abbia redatto sino ad ora un PEF d'ambito, successivamente disaggregato tra i comuni dall'Ente locale in base a propri criteri, il gestore può continuare a procedere nello stesso modo o la disaggregazione tra i comuni deve avvenire in base ai costi del gestore?
 - <u>L'Autorità non entra nel merito dell'allocazione dei costi del gestore tra i diversi comuni.</u>
- Il limite alla crescita tariffaria si applica ai soli costi sostenuti dal gestore o a tutta la tariffa d'ambito?
 - Il limite si applica a tutta la tariffa.
- Nel caso in cui un gestore abbia redatto fino ad oggi i PEF basandosi sui contratti di servizio, può continuare a fare in questo modo?
 - No, il gestore deve redigere il PEF in base ai dati di bilancio.
- Nel caso in cui l'operatore gestisca il servizio di raccolta in più comuni, deve modificare l'attribuzione dei costi tra i vari comuni?
 - No, per il momento l'Autorità non ha disciplinato questo aspetto.
- In caso di entrate tariffarie che superato il limite alla crescita tariffaria, è possibile recuperare, negli anni successivi, la quota parte di entrate tariffarie che supera il limite alla crescita tariffaria?
 - L'Autorità non è entrata in dettaglio sulla materia, si valuterà nello specifico.





In caso di gara

Integrazioni su gare aggiudicate.

- Nel caso di servizi affidati tramite gara, si applicano i corrispettivi di gara o l'aggiudicatario dovrà calcolare il suo VRG (vincolo ai ricavi del gestore) e tale valore rappresenterà il nuovo corrispettivo da far pagare agli utenti? In caso di affidamento o appalto per una parte del servizio integrato, il calcolo del VRG avverrà con riferimento al corrispettivo spettante al singolo gestore o all'insieme delle voci componenti il PEF? Nel primo caso, potrebbe essere richiesto il calcolo di più VRG per una singola voce del PEF (ad es. nei casi in cui più gestori effettuino attività ricadenti nel CRD)?
 - Nella delibera non c'è la definizione di un VRG, ma un vincolo alle entrate
 tariffarie afferenti al ciclo dei rifiuti. Con riferimento ai criteri di gara, in
 generale, la regolazione come detto definisce delle tariffe massime.
 Qualora le gare abbiano dato luogo a valori superiori rispetto a quelli definiti
 dall'Autorità, tali valori non sono ammissibili ai fini del riconoscimento delle
 entrate tariffarie (posto che è possibile utilizzare lo strumento dell'istanza).





Meccanismi di garanzia

L'art. 7 della delibera n. 443/2019/R/rif prevede dei meccanismi di garanzia a tutela sia dell'Etc che del gestore nel caso di inerzia della controparte, già anticipati nella precedente nota Ifel del 9 dicembre 2019 su "Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020", che qui giova ricordare.

In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del Piano economico finanziario, l'Etc che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. L'Autorità, ricevuta la comunicazione provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In caso di inerzia dell'Etc, invece, il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo. L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'Etc e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.





Meccanismi di garanzia

In entrambi i casi l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

La norma citata prevede che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni, ARERA ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

L'attività di controllo (propedeutica ad un eventuale procedimento sanzionatorio) può avvenire anche a fronte di:

- Omissione di invio dati ad Arera
- Su segnalazione/istanza di consumatori
 - Indagine conoscitiva/ispezione



Arera ha definito le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità.

I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla gestione integrata dei rifiuti, cioè il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU, vale a dire:

- ➤ spazzamento e lavaggio strade;
- ▶raccolta e trasporto dei rifiuti;
- >trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- **≻il controllo delle discariche dopo la chiusura**;
- ▶ la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.

Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le attività esterne non strettamente riferibili al servizio, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,





Sono altresì inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi di spazzamento e lavaggio)

In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate, l'Autorità dispone inoltre che l'ETC (ente di governo d'ambito, oppure il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, oppure non sono in grado di svolgere le funzioni previste) possa includerli tra i costi riconosciuti nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate ai sensi delle norme vigenti risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.





Sono escluse dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche
- ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);
- derattizzazione;
 disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve

Anche Linee guida Tares indicavano l'esclusione dai PEF – sulla base dell' 'art. 183, comma 1, lett. 00), del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Scelta criticata da Anci).

- cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;

Anche nelle Linee Guida Tares, i costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientravano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. <u>Vi rientravano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano</u>... (art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006).


• manutenzione delle fontane.





Su questo tema, l'Autorità consente che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.

Tale evenienza è confermata dal fatto che il **prospetto per la redazione del PEF** consente di inserire i costi di tali attività, dandone appunto "separata evidenza".



Quello che risulta evidente dalla redazione del PEF è che la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti:

- è un onere del gestore;
- che il gestore deve descrivere dettagliatamente la costruzione dei costi relativi a questi servizi.

Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente, le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del TITR 444, nel quale si afferma che nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.





In base all'articolo 6 della delibera n.443, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR".

| costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a ={2020, 2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie."





I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.

In particolare:

- **B6** Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
- **B7** Costi per servizi
- **B8** Costi per godimento di beni di terzi
- **B9** Costi del personale
- B11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- **B12** Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
- **B13** Altri accantonamenti
- **B14** Oneri diversi di gestione





Analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolatil 'Autorità è orientata ad **escludere** dai costi riconosciuti **le seguenti voci**:

- •gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie fatto salvo gli accontamenti ammessi riconosciuti nella componente costi d'uso del capitale;
- •gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- •le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- •gli oneri straordinari;
- •gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- •gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- •i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- •i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- •le spese di rappresentanza





Con l'MTR si passa di fatto da un Pef che era una somma di corrispettivi per

- costi interni diretti (es.: Ufficio Ambiente) e indiretti (es.: Ufficio Tributi),
- costi esterni per forniture (es.: servizio di stampa e recapito avvisi di pagamento),
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di smaltimento (se non inclusi nella voce precedente)

Ad un Pef in cui vanno inseriti - in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari – i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi





$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b \left(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}\right) + (1 + \gamma_a)RC_a/r$$

 ΣT_a = Costi Operativi + Costi d'uso del capitale – Quota Proventi + Quota componente a conguaglio

- costi operativi, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono costi operativi di gestione (CGa)
) e costi comuni (CCa);
- **costi d'uso del capitale (***CKa***)**, di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (*Acca*).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

- quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) e quota
 dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (AR_{CONAI,a}); i fattori di riduzione
 dell'ammontare delle componenti di ricavo che operano in riduzione dei costi vengono
 denominati fattori di sharing (b);
- quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2 (RC,a). I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati fattori di gradualità (γ e r).

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; per l'anno 2020 sono appunto riferite alle fonti contabili obbligatore relative al 2018.





Costi comuni

Per quanto concerne i costi comuni l'algoritmo di riferimento è il seguente:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + COAL_a$$

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

Costi generali di gestione - CGG

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

Altri costi - COal

Vale la pena evidenziare che **nei costi** *CARCa* (costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di accertamento e riscossione, incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) è possibile imputare i costi di gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*, la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso, nonché per la promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.





Costi comuni

In particolare, giova evidenziare che con l'adozione del MTR l'Autorità ha ritenuto di includere nei costi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, volte appunto ad evitare la produzione di rifiuti.

È anche opportuno prendere atto che in merito alla componente relativa alla copertura dei crediti non riscossi l'ARERA ha accolto le richieste avanzate dall'ANCI nella fase di consultazione.

In particolare, è stata riconosciuta la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per i Comuni a Tari tributo non potrà eccedere l'80% del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n 4/2 al d.Lgs 118/2011, e per i Comuni a corrispettivo il valore massimo previsto dalle norme fiscali.





Il metodo, inoltre, classifica ulteriormente le partite economiche attraverso formule generali (riportate all'articolo 2, commi 2.2 e 2..3 del MTR) da utilizzarsi per il calcolo delle entrate tariffarie di riferimento nell'anno a suddivise nelle componenti di costo fisso e variabile; esse ricalcano in buona parte quelle previste dal metodo normalizzato di cui al dPR 158/99, presentando tuttavia diverse e importanti novità che potranno avere conseguenze anche significative nell'articolazione tariffaria applicata agli utenti

$$\sum T_a = \sum TF_a + \sum TV_a$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + \frac{COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}}{r}$$

Parametro	Descrizione	
CSL_a	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	
CC_a	Costi comuni	
CK_a	Costi d'uso del capitale	
COI _{TF,a}	Costi operati incentivanti	
γ _a	coefficiente di gradualità per il conguaglio	
$RC_{TF,a}$	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	
r	numero di rate per il conguaglio	



$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + \left[COI_{TV,a}^{exp} - b\left[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}\right] + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r\right]$$

Parametro	Descrizione	
CRT_a	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	
CTS_a	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	
CTR_a	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	
CRD_a	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	
COI _{TV,a}	Costi operativi incentivanti variabili	
b	coefficiente inerente lo sharing	
AR_a	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	
ω_a	coefficiente inerente lo sharing (solo parte Conai)	
$\mathrm{AR}_{\mathrm{CONAI},a}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	
$\gamma_{\rm a}$	coefficiente di gradualità per il conguaglio	
$RC_{TV,a}$	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	
r	numero di rate per il conguaglio	





Buona parte del metodo (Titoli III e IV della delibera 443/2019) è dedicato alla descrizione e definizione dei costi operativi e d'uso del capitale in cui si suddividono i costi di competenza dell'anno corrente.

Il MTR descrive in maniera analitica tali costi; il gestore, per la costruzione del PEF grezzo, deve attenersi nella forma e nel metodo di rilevazione di tali costi alle indicazioni fornite dall'Autorità.





Elementi di sviluppo:

L'Autorità si è posta l'obiettivo di adottare misure tese al rafforzamento della coerenza anche con gli obiettivi dell'economia circolare e della corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera; a tal fine ha individuato sostanzialmente due meccanismi attraverso i quali i gestori possono ottenere una marginalità rispetto ai costi effettivi.

.L'individuazione di questi incentivi secondo l'Autorità è finalizzata a consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici appunto da ripartire anche con gli utenti.





Elementi di sviluppo: sharing

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a})] + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Il primo meccanismo si articola mediante una condivisione dei benefici derivanti dai ricavi ottenibili dalla valorizzazione dei rifiuti, in modo da incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti. Si è pertanto introdotto il fattore di "sharing" b e il coefficiente di adattamento ω . Si ricorda che anche il MEF, con le Linee guida emanate in occasione della TARES, poneva i ricavi integralmente in detrazione dei costi in applicazione del punto 2.1 dell'allegato 1 al dPR

158/99. In sostanza, la regolazione precedente poneva integralmente a favore degli



utenti i benefici della valorizzazione dei rifiuti.



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + \frac{CK_a}{c} + \frac{COI_{TF,a}^{exp}}{c} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

$$\frac{CK_a}{c} = \frac{AMM_a}{c} + \frac{ACC_a}{c} + \frac{R_a}{c} + \frac{R_{LIC,a}}{c}$$

In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, i **costi d'uso del capitale** \it{CKa} , relativi a ciascun ambito di affidamento/comune, comprendono:

- gli ammortamenti (AMM_a)
- gli accantonamenti (ACC_a)
- la remunerazione del capitale (R_a)
- La remunerazione delle immobilizzazioni in corso ($R_{LIC,a}$):





$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + \frac{CK_a}{c} + \frac{COI_{TF,a}^{exp}}{c} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = \frac{AMM_a}{c} + ACC_a + R_a + R_{LIC,a}$$

Ammortamenti

Il valore degli ammortamenti AMM_a è dato dalla <u>moltiplicazione</u> di un "deflatore" degli investimenti fissi utili per il valore dei cespiti (di cui Arera fornisce una tabella che ne riporta la "vita utile" per "categoria di cespiti")

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
Raccolta e	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
trasporto, Spazzamento e	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
lavaggio	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	
	Unità trattamento meccanico (separatori, compattatori, tritovagliatura, ecc.)	15
Trattamento Meccanico	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
Biologico	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + \frac{CK_a}{c} + \frac{COI_{TF,a}^{exp}}{c} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = AMM_a + \frac{ACC_a}{c} + R_a + R_{LIC,a}$$

ACCANTONAMENTI ACCa

- •accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche
- •riconoscimento degli accantonamenti, nella misura massima prevista dalle norme tributarie, con riferimento ai crediti
- •eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere
- •altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie





Elementi di sviluppo: remunerazione degli investimenti

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + \frac{CK_a}{c} + \frac{COI_{TF,a}^{exp}}{c} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = AMM_a + ACC_a + \frac{R_a}{c} + R_{LIC,a}$$

RaREMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO

$$R_a = WACC_a \cdot CIN_a$$

- CIN_a capitale circolante netto
- WACC_a (Weighted Average Cost of Capital) tasso di remunerazione del capitale investito

Il secondo meccanismo invece si attua attraverso la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito del servizio che, in ciascun anno a = {2020,2021} è pari a 6,3%. Si tenga inoltre conto che l'Autorità prevede che agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017 si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).






Elementi di sviluppo: remunerazione degli investimenti

In sostanza, gli investimenti nel ciclo di gestione dei rifiuti per lo più finalizzati all'acquisto di mezzi, attrezzature e soprattutto alla realizzazione dell'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sono assoggettati ad un tasso medio ponderato del capitale che non solo si colloca nella fascia alta dei range utilizzati nei settori già regolati, ma che è decisamente superiore a quello previsto dal dPR 158/99.

LA DETERMINAZIONE DEL WACC NEI SETTORI REGOLATI

Anno 2019





Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA





Elementi di sviluppo: remunerazione delle immobilizzazioni in corso

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + \frac{CK_a}{CK_a} + \frac{COI_{TF,a}^{exp}}{CI_{TF,a}} + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = AMM_a + ACC_a + R_a + \frac{R_{LIC,a}}{CI_{TF,a}}$$

RLIC, a REMUNERAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

$$R_{LIC,a} = S_{LIC,a} \cdot LIC_a$$

- S_{LIC.a} il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso
- LICa è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno (a-2), come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni

 $S_{LIC,a}$ viene individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa, e in particolare:

- partendo da una soglia massima del 5,8%, pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto WACC_{RID,a} calcolato sulla base dei criteri recati dal TIWACC ed assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del debt risk premium, Kd_a^{real} uguale al 2,6%

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo *CTSa* e *CTRa* sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

Ricordiamo che tra i poteri di Arera vi è anche la:

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;





Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

- Si chiede se occorre considerare, nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 avente base dati 2018, il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani (CTS e CTR di cui ai punti 7.7 e 7.8 dell'allegato A alla Delibera 443/2019) relativo all'anno 2018 oppure quello dell'anno 2020, comunque approvati dall'Ente Competente o in esito a procedure negoziali, nelle more della determinazione dei corrispettivi secondo i criteri ARERA.
 - Nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020, si applica il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018 (valore di bilancio). Se la dinamica di costo è molto accentuata nel passaggio da un anno a un altro, va segnalata (ovvero se risulta superiore a una logica di sopportazione economica che rischia di pregiudicare l'equilibrio economico finanziario dell'operatore).



$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b \left(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}\right) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

Una delle parti più controverse della delibera 443/2019/R/rif è relativa al calcolo dei conguagli sulla gestione relativi alle annualità pregresse RC_a .

Nonostante le perplessità espresse in fase di consultazione anche dall'ANCI, l'Autorità ha confermato la volontà di determinare ex-post i costi efficienti anche per le annualità 2018 e 2019, rilevando che il suo mandato iniziava da quelle annualità e pertanto i cittadini dovevano avere già - per quelle annualità, appunto - un ritorno in termini di efficienza.

Di fatto il gestore si trova a dover determinare i costi efficienti di due anni (2020, 2018).





I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, ovvero (per il 2018) l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il conguaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo anno 2018; nel calcolo della tariffa 2021 pertanto dovrà essere calcolato il conguaglio relativo all'anno 2019.

I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti ISTAT il cui valore è definito dall'Autorità (per il 2018 è pari a 0,70%, per il 2019 a 0,90%).





Il complesso algoritmo per il calcolo del conguaglio è riportato all'art. 15 del MTR per l'anno "a" (RCa). Il conguaglio si suddivide in una parte fissa e una variabile (RC_{TF,a} e RC_{TV,a}). Il conguaglio può essere di segno negativo o positivo a seconda che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettivamente nell'anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la medesima annualità.

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI.a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TF,a}}{r}$$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}] + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

$$RC_a = RC_{Tv,a} + RC_{TF,a}$$

$$RC_{Tv,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$





Dove

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \overline{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Parametro	Descrizione
CRT_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati riferito all'anno (a-2)
CTS_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
CTR_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
CRD_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate riferito all'anno (a-2)
\overline{b}	coefficiente inerente lo sharing
AR_{a-2}^{new}	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti riferito all'anno (a-2)
$AR_{CONAI,a-2}^{new}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI riferito all'anno (a-2)





Dove

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

Parametro	Descrizione
CSL^{new}_{a-2}	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio riferito all'anno (a-2)
CC^{new}_{a-2}	Costi comuni riferito all'anno (a-2)
CK^{new}_{a-2}	Costi d'uso del capitale riferito all'anno (a-2)





Come per l'ammontare dei costi, anche la componente di conguaglio è definita da una rendicontazione analitica del gestore e da coefficienti che determina l'Etc.

L'ammontare del conguaglio incide nella determinazione dei costi per l'anno corrente (2020) secondo un criterio di gradualità, che prevede la definizione a cura dell'Etc sia del parametro (γ , gamma), che è dato dalla somma di γ 1, γ 2, γ 3, che del parametro relativo alla rateizzazione (r).

Per la determinazione dei parametri RC si dovrà quindi operare un vero e proprio ricalcolo secondo il nuovo metodo tariffario con alcune semplificazioni definite nel MTR.





Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \overline{b}

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \overline{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Anche per le annualità 2018 e 2019 vi è un fattore di sharing \overline{b} con la differenza che, in questo caso deriva da un calcolo.

Il fattore di sharing dei proventi per il 2018 e 2019 è un meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio. Un fattore $\bar{b}=1$ significherà quindi che tutti i ricavi dai rifiuti (cessioni materiali ed energia e CONAI) concorrono a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuovo metodo e quindi abbassano l'ammontare teoricamente dovuto al gestore come conguaglio.

Inversamente, un fattore $\overline{b} = 0$ significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti (cessioni materiali ed energia e CONAI) concorre a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il nuovo metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con costi pregressi più elevati.





Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \overline{b}

Il fattore \overline{b} è pensato in modo da non intaccare l'equilibrio economico e finanziario e quindi è determinato in modo da compensare i conguagli così come determinati all'articolo 4, comma 4.3. Difatti per il 2018 e 2019 è determinato come segue:

Se i ricavi annui del gestore storicamente rilevati escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono maggiori dei costi efficienti calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il gestore ha incassato di più di quanto il MTR consenta (conguaglio negativo, ovvero il gestore dovrebbe restituire dei soldi):

$$\overline{b}$$
=0,3.





Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \overline{b}

Se i ricavi del gestore storicamente rilevati escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono inferiori ai costi efficienti calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il gestore ha incassato di meno di quanto il MTR consenta (conguaglio positivo, ovvero il gestore avrebbe diritto a somme maggiori di quanto gli è stato riconosciuto):

 \overline{b} varia tra 0,3 ed 1;

quindi gli incassi da vendita di materia o energia vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo effettivo e costo ricalcolato.

- Se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti $\bar{b}=1$ e quindi l'intera cifra serve a minimizzare la differenza.
- Se invece la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da rifiuti allora \$\overline{b} = 0,3\$

Negli altri casi (quindi con differenza dei ricavi compresi tra il 30% e inferiori al 100% dei ricavi da rifiuti) \bar{b} assume un valore tale da annullare il conguaglio.





Semplificazione calcolo 2018

Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- a) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;
- b) qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;
- c) nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato o, nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).





I compiti del gestore: contenuti minimi del Pef

|| PEF è composto da:

- una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR)
 che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di
 gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento.
 In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle
 imposte.
- la relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 del MTR)
- dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR),

I contenuti della relazione di accompagnamento dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR; in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati.





Pef: schema tipo e dichiarazione di veridicità

Schema tipo della

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

IN FEDE

		DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF
Indi	dice della relazione	IL/LA SOTTOSCRITTO/A
		NATO/A A
1	Premessa	
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2 VIA
	2.2 Altre informazioni rilevanti	2
2		AVENTE SEDE LEGALE INVIA
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	CODICETIONEE
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali	
	3.1.1 Dati sui territorio gestito e sun arridamento	
	3.1.3 Fonti di finanziamento	3
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000
	3.2.1 Dati di conto economico	4 DICHIARA
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale	4 - CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA,
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
	4.1 Attività di validazione svolta	
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE
	4.3 Costi operativi incentivanti	5
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
		-
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri	5 Data





Redazione del Pef: I compiti del gestore

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato rifiuti) ha la responsabilità di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'Etc (EGATO o Comune, qualora il primo non sia stato definito o non sia ancora operativo); deve quindi procedere "rettificando" le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR 443 seguendo il modello allegato alla delibera (appendice 1).

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2020;2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2=2018) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno a-2 (2018) confrontati con i ricavi di effettiva competenza.

Infine, il gestore deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all'art. 3 del MTR.





I compiti del gestore

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'Etc. Il gestore inoltre deve trasmettere il PEF "grezzo" all'Etc in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione della articolazione tariffaria da parte dei Comuni, il cui termine ultimo per l'anno 2020 è fissato al 30 aprile.

Appendice 1 Schema tipo Pef

Gestore	Imput dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G





I compiti del gestore: contenuti minimi del Pef

L'art. 18 del MTR 443 prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Etc.

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

una **relazione** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.



I compiti del gestore: Pef

Voci del PEF di competenza del gestore
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} TV
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} TF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
RD%
qa-2 Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (عِبِ2)

Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti:

- descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;
- attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito;
- indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- i ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- le eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- le eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.





- l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno a-1 e a-2;
- le eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;
- il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019;
- Le notizie disponibili aggiornate sull'esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime in merito ai fini di consentire all'Etc di definire la relativa vita utile



Come già indicato, dovranno essere distinte le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (SEIGRU) dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione.

In relazione alle attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.

Si dovrà precisare se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU, ove questa sia inclusa nel SEIGRU alla data di pubblicazione del MTR.





Per quanto riguarda i dati del conto economico con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2. A tal fine sarà necessario indicare:

il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;

dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.





Formazione IFEL per i Comuni



Grazie per l'attenzione

Francesco lacotucci

Consulente IFEL

f.iacotucci@gmail.com







Facebook



YouTube

